

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI STIENTA (RO)

Parere dell'Organo di Revisione sulla Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione triennio 2019/2021

Verbale n. 4/2019

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2019 nelle more della quale, tra le altre, è stata deliberata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Comune Stienta relativamente al triennio 2019/2021, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella medesima seduta prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Premesso che l'Ente con apposita delibera n. 87 del 30/07/2018, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 con riferimento alla sola parte strategica, rimandando a successiva delibera la nota di aggiornamento del documento con i dati relativi al bilancio di previsione per gli anni 2019/2021, non ancora disponibili a quell'epoca.

Tenuto conto che:

- a) l'art. 170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'Organo di Revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;
- c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il *"il D.U.P., costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio;
- d) il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione - di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, punto 8.2 - per consentire agli Enti di inserire nel D.U.P. tutti gli ulteriori



strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente, prevedendo che *"tali documenti sono approvati con il D.U.P., senza necessità di ulteriori deliberazioni"*;

- e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23/06/2018, n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del D.U.P. semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti ai quali è consentito di redigere un D.U.P. in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Rilevato che nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al D.U.P., è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
 - il D.U.P. è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del D.U.P. già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. si configura come lo schema del D.U.P. definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al D.U.P. e il Bilancio di Previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'Organo di Revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente, sia necessario sulla delibera di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del D.U.P. al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza Regionale presentato dalle Giunte Regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al D.U.P., l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del D.U.P. confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.



Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di Revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1, nonché tenute in considerazione le dimensioni dell'Ente;
- b) la coerenza interna del D.U.P. con le linee programmatiche di mandato;
- c) la corretta identificazione degli Organismi partecipati con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali soggetti;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel D.U.P. e in particolare:

quanto indicato nel D.U.P. e in particolare:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il D.U.P. da presentare al Consiglio Comunale richiama il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - sarà sottoposto al Consiglio Comunale nella medesima seduta prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, sarà sottoposto al Consiglio Comunale nella medesima seduta prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

4) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 per il periodo 2019-2021, è stato oggetto di delibera di Giunta Comunale n. 14 del 04/02/2019. Il Documento Unico di Programmazione illustra quanto disposto dall'Organo di governo dell'Ente con relativo impatto sul Bilancio di Previsione di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale.



Tenuto conto di quanto precede esprime

parere favorevole sulla coerenza, l'attendibilità e la congruità della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, rispetto alle previsioni strategiche e finanziarie contenute nello schema di bilancio di previsione 2019/2021.

Treviso, lì 21/02/2019

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Umberto Roriano

